

CONVENZIONE - SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche "Azienda")

e

SPI CGIL BERGAMO con sede in Bergamo, via Garibaldi .3, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo spicgil.bergamo@pecgil.it. Codice Fiscale 95038150165, rappresentata per la firma del presente atto dal Segretario Generale, Augusta Passera (d'ora in poi detta anche "Titolare della convenzione"), "Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definiti congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

- Lo SPI-CGIL (Sindacato Pensionati Italiani) è il sindacato generale che tutela e organizza nella Cgil i pensionati di tutte le categorie, soggetti a qualsiasi regime pensionistico;
- quale presupposto alla stipula della presente, Titolare della convenzione ha manifestato con specifica richiesta alla Azienda la volontà di stipulare un accordo per concordare particolari condizioni di erogazione delle prestazioni a favore degli iscritti erogate dalla Azienda per pazienti solventi e delle prestazioni dei professionisti che operano in libera professione intramuraria e danno la propria adesione ai termini delle convenzione;
- l'Azienda ha provveduto con la deliberazione n. 121 del 26/01/2017 a disciplinare



le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla
"Azienda" da soggetti esterni;

- le "Parti" danno atto e attestano che le attività previste dalla presente
convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 - L'Azienda si impegna a garantire con la presente convenzione gli iscritti SPI

CGIL BERGAMO:

- prestazioni ambulatoriali in regime di solvenza nei settori di diagnostica per
immagini e visite specialistiche in solvenza aziendale (per quelle specialità per
cui questa modalità di erogazione sia operativa)
- visite specialistiche in regime libero professionale limitatamente agli specialisti
che abbiano fornito la propria disponibilità a essere inclusi nella convenzione
(come risultante da specifico elenco fornito dalla Azienda e periodicamente
aggiornato)
- prodotti da banco presso la farmacia presente all'interno del Presidio del Papa
Giovanni XXIII

2.2 - Le richieste di prenotazione delle prestazioni in forza della presente
convenzione potranno essere trasmesse alla Azienda tramite i normali canali di
prenotazione attiva (presso sportelli CUPS della Azienda, tramite centralino
telefonico dedicato alla solvenza / libera professione e tramite richiesta email inviate
dal sito web della Azienda dedicato alle prestazioni in solvenza o libera professione;



2.3 – i singoli richiedenti forniranno

2.3.1 al momento della prenotazione le indicazioni della propria titolarità a beneficiare delle condizioni previste dalla presente convenzione in modo necessarie a verificare che le prestazioni richieste rientrino tra quelle di copertura della stessa;

2.3.2 al momento della accettazione presso gli sportelli CUPS il documento di riconoscimento rilasciato dal Titolare della convenzione.

2.4 – L'Azienda si riserva di procedere ad eventuali verifiche riguardo alla appartenenza dei richiedenti interpellando il Titolare della convenzione.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l'attività di cui all'art. 2 ai singoli aventi titolo che richiedano prestazioni in forza della presente convenzione (di seguito indicati come Richiedente o Richiedenti) l'Azienda applicherà quale corrispettivo:

- una tariffa scontata dell' 5% rispetto quanto previsto dal tariffario aziendale di solvenza in vigore al momento della erogazione della prestazione
- in caso di visita il libera professione una tariffa scontata dell' 5% rispetto alla tariffa individuata dal professionista per la propria attività LP qualora questi abbia aderito alle condizioni previste dalla presente convenzione;
- una tariffa scontata dell'8% sui prodotti da banco acquistati presso la farmacia.

3.2 – I richiedenti seguiranno le procedure previste per le attività ambulatoriali a loro riservate:

3.2.1 per le visite specialistiche ambulatoriali: prenotazione tramite uno dei canali indicati al punto 2.2, registrazione presso il CUPS centrale almeno trenta minuti prima dell'ora prevista per la prestazione segnalando all'operatore il riferimento alla "Convenzione SPI CGIL Bergamo", saldo della fattura emessa



in fase di registrazione, assicurandosi che siano state applicate le condizioni previste dalla convenzione prima di accedere alla prestazione nei locali indicati dal personale;

3.2.2 **per le prestazioni di diagnostica strumentale:** prenotazione tramite uno dei canali indicati al punto 2.2, **registrazione presso il CUPS centrale almeno trenta minuti prima dell'ora prevista per la prestazione segnalando all'operatore il riferimento alla "Convenzione SPI CGIL Bergamo"**, saldo della fattura emessa

in fase di registrazione , assicurandosi che siano state applicate le condizioni previste dalla convenzione prima di accedere alla prestazione nei locali indicati dal personale;

3.3 – Agli importi esposti in fattura vanno aggiunti gli oneri di bollo se previsti;

3.4 – **Le fatture saranno liquidate dai richiedenti prima della esecuzione delle prestazioni** esclusivamente al personale di cassa per contanti, bancomat o carta di credito o di debito dei circuiti previsti dalla Azienda.

Art. 4 - DURATA

4.1 - **Il presente contratto entra in vigore il 01/06/2017 ed ha la durata di un anno** senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle "Parti".

4.2 - Le "Parti" si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le "Parti" dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle



norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le "Parti" utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3 - Le "Parti" si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche ed integrazioni.

5.4 - Il "Titolare della convenzione" dichiara di conoscere il "Codice etico aziendale" ed i regolamenti della "Azienda" e si impegna al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala l'inadempienza.

5.5 - Le "Parti" concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle "Parti" contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle "Parti" può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

6.1 - La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti" per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.



6.2 - Violazioni a carico di una delle "Parti", per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della "Azienda" a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

6.3 - Resta inteso fra le "Parti" che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le "Parti" concordano sin d'ora che la "Azienda" sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle "Parti" nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2 - Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte



le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3 - L'imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 96,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 esemplari di 10 pagine.

Art. 9 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Data 25 GIU. 2017

Data 23 luglio 2017

Per la "Azienda"

Per il "Titolare della convenzione"

IL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Dott.ssa Augusta Passera

firma

firma

